

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO  
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE  
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)**

Tra

la Società PLF Società Cooperativa, con sede legale in Milano, Via Rizzoli n°4, C.F./P.Iva 08803530966 in persona del proprio legale rappresentante Sig. Alessandro De Pasquale, di seguito anche l' "azienda".

e

le OO.SS.: Filt-CGIL Nazionale; Filcams-CGIL Nazionale; Fisascat CISL Nazionale; Fit-CISL Nazionale; Uil Trasporti Nazionale, rappresentate dai Signori: Fabrizio Tola, ~~Marco Monti~~, Marco Demurtas, Quirino Archiletti, Lucia Silvestri, Walter Barbieri e congiuntamente alla azienda, anche le "parti"

ANDREA MONTABUI

**PREMESSO CHE:**

AM

- a) l'azienda PLF Società Cooperativa, svolge varie attività in appalti nei settori: della Logistica di Magazzino; della Finitura e Controllo Qualità; del Confezionamento; dei Servizi Generali e varie altre attività minori;
- b) l'azienda ha attivi appalti situati in:
  - Milano, Via Rizzoli n° 4;
  - Cologno Monzese (MI), Via Danimarca n° 23;
  - Lodi, SP 25 Km 2,8;
  - Costa di Sarnate (VA), Via Giovanni Agusta n° 520;
  - Mondovì (CN), Via Vecchia di Cuneo n° 136;
  - Torino, Piazza San Carlo n° 156;
  - Anzola dell'Emilia (BO), Via Caduti di Sabbionno n° 7;
  - Bentivoglio (BO), Via Santa Maria in Duno snc;
  - Rovigo, Via delle Industrie n° 10;
  - Perignano (PI), Via Toscana n° 48.
- c) l'azienda, come media nell'ultimo semestre, occupa più di 5 dipendenti;
- d) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;
- e) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- f) l'azienda ha inviato in data 6 Aprile 2020 la richiesta di convocazione congiunta per accedere al Fis-Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, a cui hanno risposto le OO.SS. come sopra indicato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

1. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, in data 14 aprile le parti hanno avuto un confronto per via telematica durante il quale è stata esaminata la situazione aziendale e le difficoltà a cui far fronte;




2. le parti, esaminata la situazione aziendale ed il suo mercato di riferimento, riconoscono che la situazione che l'impresa attraversa ha comportato una forte contrazione dell'attività;
3. nella richiesta di convocazione di cui al punto f) in premessa, l'azienda ha comunicato di aver sospeso l'attività con richiesta di accesso alla FIS-Assegno Ordinario , numero 125 lavoratori per il periodo dal 9 Marzo 2020 per una durata di nove settimane. Il numero di giornate potrà essere fruito anche non consecutivamente nel rispetto del limite massimo previsto dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020;
4. tale contrazione riguarda tutto il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, con decorrenza dalla data riportata al punto precedente, per un periodo massimo di 9 settimane a zero orc;
5. l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso al FIS – assegno ordinario, con causale “COVID-19 Nazionale”, sulla base di quanto previsto dall'art.19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020;
6. durante il periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali, viene prevista la rotazione del personale, per le mansioni compatibili con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
7. l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, riducendo o revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione;
8. il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto tramite anticipazione da parte del datore di lavoro;
9. il presente accordo sarà idoneo e, pertanto, ne avrà efficacia, per la richiesta di accesso alla CIG in deroga a seguito di reiezione da parte dell'Inps di richiesta di FIS.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 15 aprile 2020

Il legale rappresentante dell'azienda



Le OO.SS.

